ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale

Sezione procedure concorsuali

I CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI LEASING

Dott. Federico Viareggi – Pistoia - 15 maggio 2024

CONTRATTO PENDENTE ALLA DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA (ART. 172, CCII)

Sospensione

- Non opera in caso di esercizio provvisorio dell'impresa (art. 211, CCII)
- Non opera se debitore è il concedente

Messa in mora

- Deve essere richiesta dal concedente
- Termine non superiore al 60 giorni, assegnato dal Giudice Delegato

Risoluzione o subentro

- Per entrambi è necessaria l'autorizzazione del comitato dei creditori

SUBENTRO DA PARTE DEL CURATORE

Art. 172, comma 3, CCII

- In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura
- Canoni anteriori all'apertura: chirografo
- Canoni successivi all'apertura e prezzo di riscatto: prededuzione

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI LEASING (Art. 177, CCII)

- Diritto del concedente alla restituzione del bene

- Restituzione alla procedura della differenza tra quanto realizzato con la cessione del bene e il credito residuo in linea capitale

- Esenzione da revocatoria per i canoni già riscossi ex art. 166, comma 3, lett. a)
  - Revocabili i pagamenti effettuati fuori dall'esercizio dell'attività d'impresa (esempio: pagamento dei canoni di leasing abitativo)
  - Revocabili i pagamenti fuori dai "termini d'uso" (esempio: pagamento di più canoni in seguito a sollecito di pagamento)

IL CREDITO RESIDUO IN LINEA CAPITALE

"… determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo", CCII

Credito residuo in linea capitale

- Canoni scaduti e insoluti alla data dello scioglimento
- Canoni a scadere, in linea capitale → Quote capitale, se calcolabili
- Prezzo di riscatto → Valore attuale alla data di risoluzione
- Spese anticipate per il recupero, la conservazione e la stima del bene → Da dimostrare: allegare fatture e relative quietanze

L'INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL CONCEDENTE

Art. 177, comma 2, CCII

- Insinuazione per la differenza tra il credito vantato alla data di apertura della procedura e **quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal Giudice Delegato**

Se ritenute attendibili dal curatore e dal Giudice Delegato, possono essere utilizzate eventuali perizie di stima prodotte dal creditore

BENE NON RINVENUTO O PERDITA DI POSSESSO

- **Art. 210, CCII**: Facoltà per il concedente di modificare la domanda di rivendica e chiedere il **controvalore del bene**

Bene non rinvenuto	→	Ammissione in chirografo
Bene acquisito e successiva perdita di possesso	→	Ammissione in prededuzione

- **Art. 210, CCII**: la richiesta può essere fatta <u>anche</u> nel corso dell'udienza fissata in seguito all'impugnazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo (art. 207, CCII)

Le norme applicabili: Cassazione, SSUU 2061/2021

Contratto risolto prima dell'apertura della procedura

Art. 1458 o 1526, c.c.

Presupposti per la risoluzione anteriori al 29 agosto 2017

Art. 1, commi da 136 a 140, L. 124/2017

Applicabile solo ai contratti che hanno maturato i presupposti per la risoluzione dopo il 29 agosto 2017

PRESUPPOSTI PER LA RISOLUZIONE MATURATI PRIMA DEL 29 AGOSTO 2017

•Necessaria la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento

Leasing di godimento (applicazione analogica art. 1458, c.c.)

- Il bene esaurisce la sua utilità al termine del contratto, fermo restando il riscatto (esempio: automezzo)

Nessuna restituzione dei canoni riscossi

Canoni scaduti e insoluti: insinuazione in chirografo

Restituzione del bene

Leasing traslativo (applicazione analogica art. 1526, c.c.)

- Il bene al termine del contratto conserva un elevato valore residuale (esempio: immobile)

Equo compenso per l'uso, risarcimento del danno

↕

Restituzione dei canoni riscossi

↕

Clausole penali

EQUO COMPENSO E CLAUSOLE PENALI

Equo compenso

- Remunerazione per il godimento del bene
- Deprezzamento per l'incommerciabilità come nuovo
- Logoramento per l'uso

Clausole penali

- **Clausole di confisca**: il concedente trattiene i canoni e conserva il diritto alla restituzione — vietate
- **Patti di deduzione**: Il concedente può insinuarsi al passivo per la somma tra canoni scaduti, canoni a scadere e prezzo di riscatto, detratto il valore del bene — legittimi

LEASING TRASLATIVO: AMMISSIONE AL PASSIVO

- Occorre valutare attentamente le clausole contrattuali

- Il concedente deve:
  - Indicare quanto ricavato dalla riallocazione del bene, oppure
  - Allegare una perizia di stima del valore di mercato alla data di presentazione della domanda
  - Far valere espressamente eventuali clausole penali
  - Richiedere espressamente un equo compenso, da valutare sulla base dei canoni riscossi

- Ammissione al passivo in chirografo

PRESUPPOSTI PER LA RISOLUZIONE MATURATI DOPO IL 29 AGOSTO 2017

- È applicabile la L. 124/2017, art. 1, comma 136 – 140
- È la prima tipizzazione legale del contratto di leasing
- Supera la distinzione tra leasing traslativo e di godimento
- Quali presupposti per la risoluzione?
  - Comma 137: c.d. **grave inadempimento**

Leasing immobiliare
Mancato pagamento di 6 canoni mensili, 2 trimestrali (anche non consecutivi) o importo equivalente

Altri tipi di leasing
Mancato pagamento di 4 canoni mensili (anche non consecutivi) o importo equivalente

IN CASO DI GRAVE INADEMPIMENTO… (Art. 1, comma 138, L. 124/2017)

- Diritto del concedente alla resituzione del bene

- Differenza tra quanto ricavato dalla riallocazione del bene sul mercato e:
  - Canoni scaduti alla data della risoluzione
  - Canoni a scadere attualizzati alla data della risoluzione
  - Prezzo di riscatto
  - Spese per il recupero, la stima e la conservazione del bene

Se positiva → Restituzione alla curatela

Se negativa → Ammissione al passivo in chirografo

VENDITA DEL BENE (Art. 1, comma 139, L.124/2017)

- Avviene a cura del concedente

- Sulla base di valori risultanti da rilevazioni pubbliche di mercato elaborate da soggetti specializzati

- In mancanza, occorre la stima di un perito scelto dalle parti nei 20 giorni successivi allo scioglimento del contratto

- In mancanza di un accordo, lo stimatore deve essere scelto dal concedente tra almeno 3 soggetti comunicati al debitore, che può esprimere la sua preferenza vincolante entro 10 giorni dalla comunicazione

- La vendita deve avvenire secondo criteri di celerità, trasparenza e con obbligo di informazione del debitore

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO E ALLA RIVENDICA

- Contratto di leasing avente data certa;
- In caso di risoluzione, comunicazione avente data certa e prova della sua ricezione da parte dell'utilizzatore;
- Attestazione di consegna del bene locato;
- Fatture;
- Estratto conto della posizione del debitore;
- Eventuali titoli di credito insoluti;
- Perizia giurata sul valore;
- Prova delle eventuali spese sostenute per il recupero, la conservazione e la stima del bene (fatture e relativi pagamenti)

•In mancanza, proporre il rigetto del credito sin dalla redazione del progetto di stato passivo, in modo da far produrre i documenti mancanti al creditore con le osservazioni

Grazie per l'attenzione